

**UNIONE degli
ATEI e degli
AGNOSTICI
RAZIONALISTI**



**ITALIAN UNION
of RATIONALIST
ATHEISTS and
AGNOSTICS**

Membro associato dell'IHEU - International Humanist & Ethical Union
Membro associato della FHE - Fédération Humaniste Européenne
UAAR - Casella Postale 989 - I-35100 Padova. Tel. / Fax +39 049 876 2305

COMITATO DI PRESIDENZA DELL'UAAR

Laura BALBO – Margherita HACK – Piergiorgio ODIFREDDI – Floriano PAPI – Emilio ROSINI

MEMORANDUM di Giorgio Villella

Segretario nazionale dell'UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI - UAAR

Audizione di martedì 22 ottobre 2002

Esame in sede referente del disegno di legge A. C. 2531

**NORME SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA E ABROGAZIONE DELLA LEGGE SUI
CULTI AMMESSI**

e delle abbinare proposte di legge

presso la I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

CAMERA DEI DEPUTATI

Sono il segretario nazionale dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti; la nostra è l'unica associazione italiana di atei e di agnostici ed è completamente indipendente da forze politiche o da gruppi di pressione di qualsiasi genere. È nata nel 1987 e si è costituita legalmente nel 1991. L'associazione è stata fondata per rispondere alla situazione di disagio in cui gli atei e gli agnostici si trovano per vivere in un Paese dove lo Stato, le istituzioni pubbliche e tutti i poteri continuano ad agire come se esistesse la religione di Stato, con la conseguenza che le persone appartenenti a religioni minoritarie e quelle senza religione sono di fatto cittadini di serie B. L'UAAR è cresciuta costantemente proponendosi come punto di riferimento per gli atei e gli agnostici italiani che desiderano veder riconosciuti i propri diritti. Assolve con impegno a questa finalità attraverso una serie di iniziative giuridiche e culturali promosse sia direttamente che attraverso l'azione dei propri soci. Le iniziative giuridiche già hanno prodotto alcuni pronunciamenti e sentenze.

A livello continentale, insieme alle associazioni degli altri paesi dell'Unione Europea, l'UAAR fa parte della Federazione Umanista Europea - European Humanist Federation - interlocutore riconosciuto della Commissione Europea; la nostra vicesegretaria è uno degli otto membri del Consiglio della EHF. La Federazione Umanista Europea è consultata periodicamente, allo stesso titolo dei rappresentanti delle religioni, dal GOPA (Gruppo dei consiglieri politici) del Presidente della Commissione europea, sulle questioni attinenti l'etica e le religioni. Un trattamento ben diverso da quello riservato all'UAAR dalle istituzioni italiane.

Secondo dati di fonte cattolica, circa un sesto della popolazione italiana, 57 milioni e 850 mila individui, è rappresentata da atei e agnostici; cioè più di 9 milioni e mezzo di cittadini italiani oggi non

fanno riferimento ad alcuna religione; questi dati sono confermati da studi indipendenti, che mettono in risalto anche che in Italia il fenomeno è in rapidissima crescita, anno dopo anno. In Europa più del 50% della popolazione vive ignorando completamente la religione.

Nella scorsa legislatura il relatore, presentando il disegno di legge sulla libertà religiosa, rese a questa Commissione la seguente dichiarazione: «*gli strumenti normativi attualmente esistenti nell'ordinamento risultano insufficienti per garantire la libertà spirituale dei non credenti*». Intervendendo in questa sede l'UAAR è cosciente di rappresentare le istanze di una larga parte della nazione che si sente ingiustamente discriminata e che rifiuta la diffusa opinione che l'ateismo sia una scelta individuale, come tale non meritevole di tutela pubblica. Questa mancanza di tutela potrebbe essere accettabile solo se alle religioni o, peggio, a una religione, non si dessero tutele e privilegi.

Da buoni razionalisti, senza la Verità Assoluta in tasca, riconosciamo alle famiglie religiose il diritto di educare i loro bambini piccoli secondo le loro fedi; ma la legge, questa legge, deve assicurare a noi atei uguale possibilità. I cattolici in Italia possono educare alla loro fede i loro bambini in casa, a scuola con l'ora di religione, mandandoli in parrocchia. Le famiglie atee, invece, quando mandano i figli alla scuola materna e alla scuola elementare pubbliche, si trovano a dover scegliere il male minore: o si accetta che i propri figli vengano discriminati e emarginati, o si accetta che vengano indottrinati in contrasto con i convincimenti delle famiglie; questo, per genitori di bambini in tenera età, è molto grave.

Riconoscere l'UAAR come interlocutore può rappresentare un ulteriore tassello per la creazione di una società meno conflittuale e più ricca di articolazioni. Le ricadute che avrà questa legge sulla vita quotidiana coinvolgono allo stesso modo credenti e non credenti. La legge attuale, risalente al 1929 e, significativamente, riferita ai «*culti ammessi*», non è altro che un cascame di un'epoca in cui vi era una religione di Stato e in cui quelli che adesso sono cittadini erano ancora sudditi.

La prima richiesta fondamentale che poniamo oggi è che in questa legge venga specificato che, ogni volta che vengono sentiti i rappresentanti delle religioni, si debbano consultare anche esponenti di associazioni filosofiche non confessionali.

Non entriamo nel merito di questa legge, riportiamo solo le considerazioni in quanto atei: l'UAAR vede con grande favore ogni intervento volto a creare le condizioni per una effettiva libertà di pensiero, di coscienza e di religione nel nostro paese, intendendo con ciò la possibilità per qualunque cittadino di praticare, mutare o abbandonare la propria concezione del mondo senza patirne alcuna conseguenza e senza essere costretti a praticare riti ai quali sia contrario.

Tale condizione ideale, per gli atei e gli agnostici, è al momento ben lungi dal concretizzarsi: il cittadino non credente si trova troppo spesso di fronte all'alternativa se esporsi per far valere i propri diritti o se, adeguandosi esteriormente alle opinioni dominanti, sostenere *nicodemamente* attività che non condivide, sentendosi comunque estraneo nella comunità in cui opera.

Non si possono considerare i diritti dei cittadini atei ed agnostici diversamente da quelli riconosciuti dalle Intese ai credenti. Basti pensare, ad esempio, alla possibilità di tutelare la non discriminazione di un bambino che non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, di salvaguardare il diritto al conforto umanistico di un carcerato, militare o ricoverato ateo, di consentire la celebrazione di un matrimonio civile all'interno di una struttura degna dell'evento, di assicurare la semplicità di esecuzione delle opzioni testamentarie a favore della cremazione, di destinare un locale

adeguato per i funerali laici, di rendere deducibili le erogazioni liberali erogate a favore delle loro associazioni.

Questo disegno di legge è pertanto ambiguo riguardo al trattamento di quella cospicua parte della popolazione che non crede: mentre nell'introduzione si accenna fuggacemente ad una effettiva parità tra credenti e non credenti e tra confessioni religiose ed associazioni filosofiche non confessionali, peraltro in riferimento a trattati internazionali sottoscritti dal nostro paese, nell'articolo ogni riferimento esplicito all'attività di un'associazione filosofica non confessionale viene a mancare; mancano misure attive di sostegno atte a permettere ai cittadini non credenti di esercitare i loro diritti; manca la difesa esplicita della loro eguaglianza di fronte alla legge. Eppure i temi oggetto delle Intese, come accennato in precedenza, riguardano direttamente anche i non credenti che, ci permettiamo di ricordarlo ancora una volta, pesano 16 volte quanto tutte le altre confessioni di minoranza messe insieme: milioni e milioni di cittadini che si vedono privati di alcuni diritti fondamentali.

Diverse sentenze della Corte Costituzionale hanno sancito l'effettiva parità tra credenti e non credenti: l'attuale disegno di legge non va in questa direzione e presenta conseguentemente marcate caratteristiche di incostituzionalità. Se lo Stato subordina alla sottoscrizione di un'intesa la possibilità di avvalersi di alcuni diritti attinenti la sfera delle convinzioni personali e se è facoltà di governo e parlamento stabilire le modalità tecnico-burocratiche con cui concretizzarla, una parte della popolazione, in particolare i cittadini senza religione, può venire discriminata. Questo contraddice l'articolo 3 della Costituzione nonché alcune convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia. Ne consegue, se i non credenti hanno gli stessi diritti dei credenti, che le organizzazioni in cui si associano devono giocoforza avere gli stessi diritti delle confessioni religiose in cui si riuniscono i credenti. E tale riconoscimento deve avvenire all'interno della legge di disciplina della materia, sulla falsariga di tanti paesi appartenenti all'Unione Europea.

È giusto che le frasi contenute in trattati e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia e riguardanti esplicitamente il diritto degli atei e delle loro associazioni ad avere gli stessi uguali diritti dei fedeli e delle confessioni religiose siano recepite nelle nostre leggi. Passo a leggere queste brevi citazioni, che consegnerò alla fine dell'audizione, e chiedo che vengano allegate agli atti.

La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, 1950, all'art. 9 recita: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui».

Il documento conclusivo della riunione di Vienna dei rappresentanti degli stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, 1986-1989, all'articolo 16 recita: «*Al fine di assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione o una convinzione, gli Stati partecipanti, fra l'altro, 1. adotteranno misure efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno l'effettiva uguaglianza fra credenti e non credenti; 2. favoriranno un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di*

comunità diverse nonché fra credenti e non credenti; (16.7) rispetteranno, in tale contesto, fra l'altro, la libertà dei genitori di assicurare l'educazione religiosa e morale dei loro figli conformemente ai loro convincimenti. (17) Gli Stati partecipanti ...nelle proprie leggi e regolamenti e nella loro applicazione essi assicureranno la piena ed effettiva attuazione della libertà di pensiero, coscienza, religione o convinzione».

L'articolo 10, comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2000, recita: «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti».

Il documento finale della Conferenza Consultiva Internazionale sull'educazione scolastica in relazione con la libertà di religione e credenza, tolleranza e non-discriminazione, organizzata a Madrid dall'ONU nel novembre 2001, precisa che il documento è stato redatto «*con l'intesa che la libertà di religione o credenza include convinzioni teiste, non teiste ed atee, così come il diritto di non professare alcun credo o religione*».

Per quanto attiene le leggi fondamentali nazionali, la costituzione tedesca riconosce con l'art. 137.7 che «Alle associazioni religiose vengono equiparate quelle associazioni che perseguono il fine di coltivare una comune concezione del mondo». Tale concetto viene ripreso nella Costituzione del Belgio, all'art. 181, secondo il quale «Gli stipendi e le pensioni dei delegati delle associazioni riconosciute per legge che offrono una assistenza morale secondo una concezione filosofica non confessionale sono a carico dello Stato», sulla falsariga dei ministri di culto.

L'art. 9 della legge costituzionale finlandese stabilisce che «Tutti hanno diritto alla libertà di religione e di coscienza. Il diritto di libertà e di religione include il diritto di appartenere o di non appartenere ad una comunità religiosa. A nessuno viene richiesto di partecipare a pratiche religiose alle quali sia coscientemente contrario»: concetti analoghi sono formulati nell'art. 14 della legge fondamentale austriaca e dall'art. 20 della Costituzione lussemburghese. Ricordiamo infine la completa separazione stato-chiese realizzatasi sul territorio francese.

Per concludere riconosco che in Italia gli atei sono liberi, nessun ateo è perseguitato per le sue concezioni del mondo; ma con forza dico che gli atei non sono «uguali», non hanno uguale trattamento da parte delle leggi dello Stato, dagli organi dello Stato e dalle Istituzioni pubbliche. Per quanto riguarda la personalità giuridica dell'UAAR stiamo aspettando gli esiti di questa legge. Chiediamo comunque che ogni volta che nella legge si parli di confessioni religiose si menzionino esplicitamente anche le associazioni filosofiche non confessionali e che ogni volta che si parli di diritti individuali dei credenti si dichiari esplicitamente che uguali diritti devono essere assicurati anche ai non credenti.

MODIFICHE SUGGERITE DALL'UAAR AGLI ARTICOLI INDICATI

Art. 11 – aggiungere un comma:

7. A coloro che non celebrano il matrimonio davanti ad un ministro di culto deve essere assicurata la disponibilità di luoghi idonei allo svolgimento della cerimonia.

Art. 12 – sostituirlo con il seguente:

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini. A tal fine si eviterà l'esposizione di simboli religiosi nei locali destinati all'insegnamento.
2. È riconosciuto agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o di culto.
3. Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle attività didattiche integrative determinate dalle stesse istituzioni nell'esercizio della propria autonomia e previste dall'ordinamento scolastico vigente, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue implicazioni, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate.

Art. 23 – aggiungere un comma:

2. Analogo rispetto va riservato ai defunti che non hanno richiesto esequie religiose, ai quali deve essere assicurata la disponibilità di luoghi idonei alle esequie non religiose.

Articolo aggiuntivo all'inizio del capo IV:

1. La libertà di religione e di credenza include la libertà di convinzioni teiste, agnostiche ed atee.
2. Le norme che in questa legge si riferiscono alle confessioni religiose, alle finalità di religione, alle attività di religione e alla libertà religiosa si intendono parimenti riferite alle organizzazioni e associazioni filosofiche non confessionali o che comunque perseguono il fine di coltivare e accreditare una concezione del mondo non confessionale, alle loro finalità, alla loro attività e alla loro libertà.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

- Carlo Cardia. *Ateismo e libertà religiosa*. De Donato 1973.
- Silvio Ferrari, Iván C. Ibán. *Diritto e religione in Europa occidentale*. Il Mulino 1997.
- Marco Ventura. *La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato, religione*. Giappichelli 2001.
- Francesco Margiotta Broglio. *Aspetti della politica religiosa degli ultimi quindici anni*, in «Dall'accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa», Presidenza del Consiglio dei Ministri 2001.

SINTETICI RAGGUAGLI STATISTICI SULLA REALTÀ RELIGIOSA NAZIONALE

- Distribuzione religiosa della popolazione italiana: cristiani 82,1%, agnostici 16,6%, altri 1,3% (fonte: Quaderni della Chiesa che soffre, rapporto 2002). *Da notare che i cattolici praticanti sono circa il 25% della popolazione e sono in costante calo percentuale.*
- Matrimoni civili celebrati in Italia nel 2000: 24,4% del totale (fonte: Istat).
- Unioni civili stimate sul territorio italiano: circa 350.000 (fonte: Istat).
- Dichiarazioni dei redditi presentate senza alcuna scelta per la destinazione dell'8 per mille del gettito IRPEF: 60,79% (fonte: Ministero delle Finanze).
- Studenti non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica: più di mezzo milione di studenti, pari al 6,8% del totale (fonte: Conferenza Episcopale Italiana). *Da notare che questo dato non significa che i bambini credenti sono percentualmente più numerosi del resto della popolazione, ma che le famiglie di non credenti sono costrette a far loro seguire l'ora di religione per evitare che vengano emarginati in classe.*